



GLOSSARIO

DEI TERMINI PIÙ COMUNI

FERRARA, CORSO PORTA RENO, 11
INFO@DAMMILAMANO.ORG

- **Accoglienza temporanea o affido diurno** : esperienza di accoglienza (in alcuni momenti della giornata, della settimana o per periodi molto brevi) di un minore presso altra famiglia quando la propria sia in momentanea difficoltà.
- **Adozione**: attribuisce al minore già dichiarato adottabile, la qualità di figlio legittimo, a tutti gli effetti. Le coppie disponibili all'adozione devono essere dichiarate idonee all'adozione dal Tribunale dei minori, che ratifica successivamente l'adozione avvenuta. Può essere: nazionale per minorenni in stato di abbandono morale e materiale; internazionale per minorenni stranieri per i quali l'autorità del paese d'origine abbia dichiarato lo stato di abbandono prima e di adozione poi.
- **Adozione a distanza**: sostegno economico a favore di famiglie o di bambini. Obiettivo dell'esperienza è quello di creare una forma di solidarietà diretta tra le persone generalmente di popoli diversi in un momento in cui una delle due parti vive in condizioni di forte indigenza e bisogno. Questi rapporti divengono spesso legami di amicizia che possono manifestarsi con lo scambio epistolare o anche attraverso una conoscenza diretta. Non ha nulla a che vedere con l'istituto dell'adozione.
- **Affidamento Familiare**: collocamento di un minore, temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, presso una famiglia diversa dalla propria, o presso una persona singola.
- **Affidamento per separazione o divorzio**: intervento del giudice ordinario che, con il provvedimento di separazione o divorzio, affida il minore a uno dei genitori. Non è competenza del Tribunale per i Minorenni.
- **Affidamento preadottivo**: dura un anno durante il quale è possibile recedere dal rapporto. E' un periodo di affidamento alla famiglia che adotterà il minore, disposto dal Tribunale per i minorenni. Nell'adozione internazionale l'affido preadottivo è previsto solo per quei bambini provenienti da Paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja.
- **Affido consensuale**: affidamento con il consenso della famiglia d'origine, su proposta e valutazione del Servizio Sociale reso esecutivo dal Giudice Tutelare.
- **Affido giudiziario**: affidamento stabilito con decreto del Tribunale per i Minorenni qualora ci sia una condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti del minore, applicando i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti del C.C. (Allontanamento dei minori dalla famiglia e decadenza della potestà genitoriale).
- **Associazioni famiglie affidatarie e adottive**: aggregazioni di famiglie che si associano per dare risposte a bisogni comuni legati all'esperienza di accoglienza, o di rappresentanza o di promozione

sociale.

- **Decadenza della potestà genitoriale:** è l'estinzione del diritto ad essere genitore per inadempienza di una parte dei propri doveri.
- **De-istituzionalizzazione:** interventi volti al mantenimento del minore in situazione di bisogno in un contesto di vita quotidiana familiare o la sua accoglienza in strutture aperte favorendo la sua dimissione da strutture chiuse, promuovendo l'autonomia personale del soggetto e lo sviluppo di tutte le sue risorse.
- **Enti gestori:** sono i Comuni con più di 20.000 abitanti (Trento e Rovereto) e gli 11 Comprensori della provincia a cui sono delegate le funzioni in campo socio-assistenziale.
- **Famiglia affidataria:** è il soggetto (famiglie o persone singole) che permette concretamente l'intervento di affido.
- **Famiglia aperta o accogliente:** famiglia disponibile a fare accoglienza al proprio interno (non necessariamente solo di bambini) conservando le sue caratteristiche di famiglia.
- **Famiglia d'origine:** è la famiglia che necessita di essere sostenuta o temporaneamente sostituita nella sua funzione di far crescere ed educare i figli.
- **Giudice del tribunale dei minori:** autorità giudiziaria che decreta, quando manca l'assenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale oppure del tutore, una misura di allontanamento del minore dal suo ambiente e/o prescrizioni per la famiglia naturale.
- **Giudice tutelare:** autorità giudiziaria che ha il compito di "rendere esecutivo" l'affido consensuale, proposto dal Servizio Sociale territoriale alla famiglia naturale.
- **Gruppo Tecnico Provinciale:** Organismo che opera nella Provincia Autonoma di Trento. Ha la funzione di : promuovere l'affidamento, ricercare famiglie disponibili all'affidamento, sviluppare attività di supporto e verifica, offrire attività di supervisione, conoscere preparare e formare le famiglie affidatarie dando consulenza e appoggio agli stessi, seguire costantemente l'evoluzione della problematica familiare e dell'età evolutiva, svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'esperienza complessiva relativa all'applicazione della legge 184/83 in provincia di Trento in collaborazione con gli Enti gestori.
- **Minori affidati:** bambini (anche fratelli) temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Spesso sono bambini piccoli, oppure in età scolare, più raramente adolescenti, che risentono delle carenze ed anche dei traumi che hanno caratterizzato la loro crescita.
- **Potestà genitoriale:** complesso dei poteri e doveri spettanti ai genitori sui propri figli minorenni regolamentati dal titolo IX del codice Civile.
- **Progettualità:** l'insieme degli interventi messi in atto con il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti che mirano al recupero, anche parziale, della famiglia d'origine. Gli aspetti da considerare nella formulazione di tale progetto sono : i bisogni del bambino che si troverà a vivere con una famiglia diversa da quella naturale, le modalità attuative e i tempi, gli interventi nei confronti della famiglia di origine, le capacità di apertura della famiglia affidataria, i rapporti tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine, i momenti di verifica periodici per valutare l'andamento

dell'affidamento.

- **Servizi Sociali del territorio:** titolari della gestione dell'affidamento. E' di loro competenza la diagnosi del bisogno rispetto alla famiglia d'origine e al minore, la valutazione del bisogno e progettazione dell'intervento in funzione degli obiettivi che si propone e con gli strumenti conseguenti, la funzione di mediazione tra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria.
- **Temporaneità dell'affido:** indica la non definitività dell'affido. Implica il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, la progettualità, l'ipotesi di rientro del minore nella propria famiglia.
- **Tribunale per i minorenni:** organo giudiziario specializzato con competenza penale, amministrativa e civile relativamente ai minori di 18 anni. Ha giurisdizione territoriale.
- **Tutela:** complesso di poteri e di doveri attribuiti ad un soggetto, tutore, nominato dal giudice nei confronti di minori non sottoposti (per morte o per altri motivi) alla potestà dei genitori.